

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 14
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 31.1.2014**

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PESCA DILETTANTISTICA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "TORBIERE DEL SEBINO"

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le attività di gestione della fauna ittica e le modalità di pesca all'interno della Riserva Naturale "Torbiere del Sebino" con le seguenti finalità:
 - a) La tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico citate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat);
 - b) La tutela delle specie ittiche i cui popolamenti risultano in forte contrazione;
 - c) Le misure di salvaguardia a protezione del periodo di smonta dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*), come previsto dai piani nazionali e regionali di gestione degli stock di Anguilla europea;
 - d) Il mantenimento ed incremento delle specie ittiche autoctone vocazionali delle acque della Riserva, anche con ripopolamenti ittici di specie quali l'Anguilla (*Anguilla anguilla*) ed il Luccio (*Esox lucius*) e con interventi per tutelare gli habitat riproduttivi delle specie ciprini cole e di altre specie quali il persico reale;
 - e) Il controllo ed il contenimento, con azioni mirate, delle specie ittiche alloctone dannose che costituiscono una minaccia alle comunità ittiche presenti.
2. Tutti gli interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ittico nonché per la riqualificazione degli ambienti acquatici devono essere approvati dall'ente gestore della riserva naturale;
3. Le attività di prelievo ittico a scopo scientifico con l'ausilio di elettrostorditori, reti ed attrezzi, immersioni subacquee sono approvati dall'ente gestore previa autorizzazione della Provincia.

ART. 2 – REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

1. Il piano di gestione della riserva naturale delle Torbiere del Sebino approvato con D.G.R. 6.6.2012 n. IX/3578 ha individuato, nell'ambito del territorio vincolato, le zone nelle quali è consentita l'attività della pesca dilettantistica. Nella cartografia allegata sono così evidenziate:

AREA 1 – individuata lungo la sponda nord-est delle *Lame*;

AREA 2 – individuata nei bacini meridionali derivanti dall'escavazione dell'argilla.

2. Le acque degli specchi d'acqua siti in area 1 e in area 2, escluso gli specchi d'acqua in disponibilità privata, sono classificate di tipo C ai sensi dell'art. 137 comma 4 della legge regionale 31/2008. L'attività di pesca può essere esercitata con il possesso della licenza di pesca.

3. I proprietari degli specchi d'acqua in disponibilità privata nei quali il piano di gestione ha esteso la pesca dilettantistica possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione come centri privati di pesca di cui all'art 16 del regolamento regionale 22 maggio 2003 n. 9. Al fine di valutare la possibile deroga alle condizioni generali di pesca previste dal regolamento regionale 9/2003, nonché la conformità alle previsioni del piano di gestione, la Provincia acquisisce, in sede istruttoria, il parere dell'ente gestore.

4. Nelle acque della riserva naturale nelle quali è consentita la pesca, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, le gare o manifestazioni di pesca sportiva sono vietate.

5. Nell'area di pesca n. 1 la pesca dilettantistica è esercitata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto esclusivamente dalle apposite piazzole numerate ed a piede asciutto in numero massimo di due persone per piazzola. Nell'area 1 vige il divieto assoluto di pesca, al fine di salvaguardare la riproduzione dell'avifauna e dell'ittiofauna, dall'1 febbraio al 15 giugno di ogni anno. Devono altresì essere rispettati i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.

6. Nell'area di pesca n. 2, la pesca è esercitata esclusivamente da riva da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto per tutto l'anno, fatta eccezione per i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.

7. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 l'attrezzatura consentita è soltanto la canna con o senza mulinello, in numero massimo di due canne. La lenza può essere armata solo da un amo, con o senza ardiglione, oppure da un solo artificiale purché con una sola ancoretta. Non è consentito l'utilizzo di alcun strumento di pesca al di fuori di quanto previsto nel presente comma.

8. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono consentite esche naturali e artificiali. E' vietato l'uso di pasture con eccezione del mais, polenta, pane e loro impasti. E' vietato l'uso del pesce vivo per la pesca se non proveniente dalle acque della Riserva naturale o appartenente a specie già presenti. E' vietata la detenzione, l'uso ed il trasporto nella Riserva di un quantitativo di larva di mosca carnaria superiore a 50 gr.

9. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 vige il rispetto dei seguenti periodi di divieto e misure minime di cattura:

| <i>Specie</i> | <i>Periodo di divieto</i> | <i>Misura minima cm</i> |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>) | Dal 5 aprile al 20 maggio | 18 |
| Luccio (<i>Esox lucius</i>) | Dal 20 febbraio al 30 aprile | 50 |
| Tinca (<i>Tinca tinca</i>) | Dal 20 maggio al 20 giugno | 30 |
| Barbo comune (<i>Barbus plebejus</i>) | Dal 20 maggio al 20 giugno | 25 |
| Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>) | Dal 15 aprile al 31 maggio | - |
| Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>) | Dall'1 maggio al 31 maggio | 25 |
| Carpa spp (<i>Ciprinus carpio</i>) | Dal 15 maggio al 30 giugno | 35 |
| Scardola (<i>Scardinius crythrophthalmus</i>) | Dall'1 maggio al 31 maggio | - |
| Persico trota (<i>Micripterus salmoides</i>) | Dal 15 aprile al 31 maggio | 35 |
| Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>) | Dall'1 ottobre al 31 dicembre | 50 |

E' sempre vietata la cattura delle specie ittiche Lasca (*Chondrostoma genei*); Barbo canino (*Barbus meridionalis*); Scazzone (*Cottus gobio*); cobite comune (*Cobitis taenia*); cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*); Lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*); Pigo

(*Rutilus pigus*); Savetta (*Condrostoma soetta*); Storione cobice (*Acipenser naccarii*); Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*); Panzarolo (*Orsinogobius punctatissimus*); Alborella (*Alburnus alburnus alborella*); Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*).

La cattura di un soggetto appartenente alle specie vietate comporta la sua immediata liberazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, vigono le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento regionale 9/2003 e successive modificazioni.

10. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono fissati i seguenti quantitativi massimi di cattura giornaliera per pescatore: luccio, 1 capo; persico-trota, tinca, anguilla e carpa s.p.p., 2 capi; vairone, gobione e sanguinerola, 1 kg complessivamente; 5 kg complessivi di pesce comprese le specie di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, vigono le disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 9/2003 e successive modificazioni.

Il limite quantitativo non si applica alle seguenti specie: Carassio e Siluro. Gli esemplari catturati appartenenti alle due specie non possono essere di nuovo immessi e devono essere soppressi.

11. In tutte le acque della riserva naturale nelle quali è consentito pescare:

- devono essere rispettati i divieti di cui all'art. 146 commi 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) i) l) n) o) p) q) della L.R. 31/2008;

- è vietato pescare di notte;

- è vietato immettere specie alloctone.

Nelle acque della riserva naturale, ad esclusione delle acque in disponibilità privata, è vietato effettuare semine ittiche senza il preventivo consenso dell'ente gestore.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, nelle aree n. 1 e n. 2, vigono le disposizioni del titolo IX della L.R. 5.12.2008 n. 31 s.m.i. - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Si richiamano altresì i divieti generali del vigente piano di gestione previsti all'art. 2.1 delle NTA

ART. 3 GESTIONE DELLA PESCA

1. La pesca nelle aree n. 1 e n. 2, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, è gestita dall'Ente gestore della Riserva naturale che potrà avvalersi del supporto organizzativo ed operativo di un'associazione di pescatori;

2. Ai fini statistici e di controllo dell'attività piscatoria è fatto obbligo ai pescatori che accedono alle aree di pesca n. 1 e n. 2, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, di essere in possesso di idoneo ticket da ritirare presso gli erogatori posti all'ingresso di ciascuna area di pesca. E' previsto di fissare un importo per ciascun accesso quale rimborso spese per le attività di gestione e di manutenzione delle aree di pesca.

L'importo verrà fissato con apposita deliberazione del Consiglio di gestione.

ART. 4 CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo del rispetto di quanto previsto nel presente atto, è affidato ai soggetti di cui all'art. 148 della L.R. 31/2008 commi 1 e 2.

Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo si applicano le sanzioni previste all'art. 147 comma 1 lett. 1) della L.R. 31/2008